

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-*bis*
n. 12-C

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari a seguito dell'invio degli atti processuali richiesti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma nella seduta del Senato del 29 luglio 1999

(RELATORE MUNGARI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR CARMELO CONTE, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO PER LE AREE URBANE *PRO TEMPORE* NONCHÉ DEI SIGNORI RAFFAELE GALDI, GIUSEPPE FITTAVOLINI, MARIO LODIGIANI, VINCENZO LODIGIANI, GIUSEPPE TONTODONATI, LICIO CLAUDIO LOMBARDINI, PIERLUIGI PERRI, EMANUELE ROMANENGO, TEODORICO DE ANGELIS, GIUSEPPE CAFIERO E MARIO ASTALDI

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 2) 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), e precisamente tutti gli indagati per il primo capo d'imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi *, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo capo di imputazione

Trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 6 dicembre 1996, ritrasmessa il 6 maggio 1999, con nuovi atti di indagine pervenuti il 12 maggio 1999, e trasmessa nuovamente il 20 aprile 2000, con nuovi atti di indagine pervenuti l'11 maggio 2000

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2000

* In base al fascicolo processuale, ritrasmesso al Senato della Repubblica dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, tramite la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, con lettera in data 20 aprile 2000, risulta che il sig. Raffaele Galdi è deceduto il 29.8.1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, in data 20 aprile 2000, ha inviato al Presidente del Senato, in ottemperanza alla richiesta formulata a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea del Senato il 29 luglio 1999, gli esiti degli ulteriori accertamenti riguardanti la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, disposti nell'ambito del procedimento penale nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, e dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 2) 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), e precisamente tutti gli indagati per il primo capo d'imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo capo di imputazione.

Il Presidente del Senato ha deferito tali atti alla Giunta il 12 maggio 2000 e li ha annunciati in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato i suddetti atti nelle sedute dell'1, 6, 13, 15 e 20 giugno 2000. Nel corso della seduta del 1° giugno è stato ascoltato il dottor Conte, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

* * *

La domanda di autorizzazione a procedere è stata già esaminata dalla Giunta in due pre-

cedenti fasi, entrambe conclusesi con la formulazione all'Assemblea del Senato di proposte tese a rinviare gli atti al Collegio per lo svolgimento di ulteriori indagini. Il Senato ha in entrambi i casi approvato le proposte della Giunta accogliendo le considerazioni esposte nelle due relazioni da essa presentate. Ai fini della ricostruzione dei fatti, di tali relazioni si riporta integralmente la seconda (Doc. IV-bis, n. 12-B) nella quale è anche riprodotta la prima relazione (Doc. IV-bis, n. 12-A):

«ONOREVOLI SENATORI. - Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, in data 6 maggio 1999, ha inviato al Presidente del Senato, in ottemperanza alla richiesta formulata a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea del Senato il 16 luglio 1998, gli esiti degli ulteriori accertamenti riguardanti la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, disposti nell'ambito del procedimento penale nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, e dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 2) 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), e precisamente tutti gli indagati per il primo capo d'imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo capo di imputazione.

Il Presidente del Senato ha deferito tali atti alla Giunta il 14 maggio 1999 e li ha annunciati in Aula il 19 maggio 1999.

La Giunta ha esaminato i suddetti atti nelle sedute del 13, 15 e 20 luglio 1999. Nel corso della seduta del 15 luglio è stato ascoltato il dottor Conte, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

* * *

Il Senato ha già esaminato il Doc. IV-bis, n. 12 sulla base della seguente relazione della Giunta, che si riporta integralmente:

«ONOREVOLI SENATORI. - Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 2) 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), e precisamente tutti gli indagati per il primo capo d'imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo capo di imputazione.

Il 6 dicembre 1996 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta ed annunciata in Aula il 21 dicembre 1996.

Il 7 luglio e l'11 dicembre 1997 il dottor Conte ha provveduto a depositare memorie.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 e 16 dicembre 1997. Nel corso della seduta dell'11 dicembre è stato ascoltato il dottor Conte, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

* * *

La domanda si fonda sui seguenti fatti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha condotto nel 1993 indagini concernenti l'utilizzo dei fondi residui già stanziati per i mondiali del 1990 *ex lege* n. 205 del 1989, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 121 del 1989, concernente interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, fondi affidati in gestione al Ministro per le aree urbane, Carmelo Conte.

Da tali indagini, in particolare dall'interrogatorio di Raffaele Galdi, imprenditore e consulente dell'allora Ministro Carmelo Conte, sono emerse responsabilità penali in ordine al finanziamento degli interventi per la linea tramviaria rapida (L.T.R.) di Napoli e per la realizzazione della tratta Principe-Caricamento della metropolitana di Genova. Infatti, la società Ansaldo Trasporti, alla quale erano stati affidati i lavori suddetti, avrebbe versato ingenti somme all'onorevole Balsamo, segretario amministrativo del PSI, come contributo per l'assegnazione dei lavori avvenuta con decreto del Ministro Conte. Nei confronti di quest'ultimo è profilata l'accusa di aver deliberato i finanziamenti delle metropolitane di Napoli e di Genova avendo pattuito il pagamento di tangenti da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

Gli atti di indagine sono stati quindi trasmessi per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova. Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Genova, in data 24 gennaio 1994, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e gli atti sono stati pertanto rimessi al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma.

Anche il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli, le cui indagini hanno tratto origine dalle indagini svolte dai pubblici ministeri di Milano e Napoli nel giugno 1993, ha poi dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 30 settembre 1993.

In ordine alla posizione dell'ex Ministro Conte, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ritiene destituite di fondamento le tesi difensive da lui opposte. L'ex Ministro ha infatti addotto dinnanzi al Collegio la sua totale estraneità ai fatti, sostenendo che il decreto 22 marzo 1990 a sua firma non accordava al Comune di Genova alcuna delle speciali agevolazioni previste dalla legge n. 205 del 1989 sui mondiali di calcio (dichiarazione di somma urgenza, ricorso a trattativa privata, ecc.), bensì abilitava unicamente detto Comune a contrarre mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, secondo le procedure ordinarie previste dalla medesima legge del 1989, così sostanzialmente reiterando il decreto a firma del suo predecessore Tognoli, non registrato dalla Corte dei conti per un vizio di forma. Secondo il Collegio, occorre invece tenere conto che il provvedimento del 22 marzo 1990 venne interpretato dagli imprenditori interessati in termini decisamente favorevoli, tanto che all'emanazione del decreto seguì l'inizio dei pagamenti pattuiti.

Per il Collegio non rileva nemmeno la tesi che i decreti in questione non avrebbero concesso finanziamenti, essendo l'erogazione di competenza della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto condizione essenziale per il finanziamento era proprio l'emanazione del decreto ministeriale concernente la ripartizione dei fondi residui stanziati per i mondiali di calcio del 1990; nè rileva il comportamento del Comune di Napoli che non chiese alcun finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti, perchè tale comportamento fu successivo al decreto ed era ricollegabile alla situazione di crisi in cui versava il Comune stesso. Il fi-

nanziamento venne poi concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 205/89, su richiesta in data 13 ottobre 1990 del Comune di Napoli basata su ulteriori necessità finanziarie per completare la metropolitana nel tratto Augusto Torretta-Vittoria.

Il Collegio ha pertanto richiesto al Senato l'autorizzazione a procedere, formulando i seguenti capi di imputazione, in base ai quali tutti gli indagati sono imputati:

A) del reato p. e p. dagli articoli 81, 110, 318 e 321 codice penale, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro:

1) Conte Carmelo, nella sua qualità di Ministro per i problemi delle Aree Urbane, riceveva, a più riprese, la somma di lire 1 miliardo e 400 milioni dagli amministratori e dirigenti meglio di seguito specificati delle società (Astaldi, Lodigiani, Sci, Carena e Lombardini) temporaneamente associate per la realizzazione della metropolitana di Genova, tratta Principe-Caricamento, e componenti della società consortile IRG, per compiere un atto del suo ufficio: emanazione di un decreto ministeriale che accordava al Comune di Genova un finanziamento di lire 100 miliardi; 2) Fittavolini Giuseppe e 3) Galdi Raffaele favorivano la realizzazione del disegno criminoso sopra descritto mediante un'opera di intermediazione, il primo rivolgendosi al secondo che, a sua volta, aveva contatti con il Ministro Conte; 4) De Angelis Teodorico, 5) Cafiero Giuseppe, 6) Astaldi Mario, 7) Lodigiani Mario, 8) Lodigiani Vincenzo, 9) Perri Pierluigi, 10) Lombardini Licio C., 11) Romanengo Emanuele, 12) Tontodonati Giuseppe, dirigenti ed amministratori delle società consorziate come sopra specificato, versavano, a più riprese, la somma di lire 1 miliardo e 400 milioni, con accordo finale avvenuto con De Angelis Teodorico e pagamento materialmente effettuato da Cafiero Giuseppe.

In Roma, negli anni 1990-1991.

Conte Carmelo, Galdi Raffaele, Lodigiani Mario, Lodigiani Vincenzo, Fittavolini Giuseppe, Tontodonati Giuseppe sono altresì imputati:

B) del reato p. e p. dagli articoli 110, 318 e 321 codice penale perchè, in concorso tra loro:

Conte Carmelo nella sua qualità di Ministro per i problemi delle Aree Urbane, riceveva la somma di lire 400 milioni quale prima *trance* di quella promessa ammontante a lire 1 miliardo e 400 milioni dai responsabili della Lodigiani S.p.A., appartenente al consorzio di imprese I.T.R.O.C. per la costruzione della linea tramviaria rapida di Napoli, per compiere un atto del suo ufficio: emanazione di un decreto ministeriale che accordava al Comune di Napoli un finanziamento di lire 195 miliardi;

Fittavolini Giuseppe e Galdi Raffaele favorivano la realizzazione del disegno criminoso sopra descritto mediante un'opera di intermediazione, il primo rivolgendosi al secondo che a sua volta aveva contatti con il Ministro Conte;

Lodigiani Mario e Lodigiani Vincenzo promettevano la somma di lire 1 miliardo e 400 milioni al predetto pubblico ufficiale, versandone una prima *trance* di lire 400 milioni tramite l'ing. Tontodonati della stessa società;

Tontodonati Giuseppe, dirigente della Lodigiani, consegnava la somma di lire 400 milioni al Fittavolini Giuseppe, quale prima *trance* della somma promessa ammontante a lire 1 miliardo e 400 milioni.

In Roma, nell'anno 1990.

Il dottor Conte è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta dell'11 dicembre 1997. Nel suo intervento ha fatto presente che, a suo giudizio, sussistono forti elementi che provano la sua assoluta estraneità alle due vicende riportate nella domanda di autorizzazione a procedere. Ha ricordato che nella relazione del Collegio si sostiene che egli

avrebbe assunto provvedimenti per finanziare le metropolitane delle città di Napoli e Genova contro la richiesta di tangenti agli imprenditori che avevano avuto in appalto i lavori di costruzione di tali opere. L'ex Ministro ha osservato che la prospettazione dell'accusa muove da una ipotizzata amicizia tra lui e il signor Galdi, che però lo ha escluso da ogni responsabilità, avendo dichiarato nel corso degli interrogatori ai quali è stato sottoposto che il Ministro Conte non era, per quanto gli constava, a conoscenza delle dazioni di denaro legate agli appalti. Il Collegio per i reati ministeriali sostiene che egli avrebbe autorizzato la richiesta di mutui per la realizzazione delle due metropolitane indicate, con i benefici dei mondiali di calcio del 1990, *ex lege* n. 205 del 1989. In realtà tali provvedimenti sono stati adottati rispettivamente dai Ministri Misasi, il 23 febbraio 1990, e Tognoli, il 22 giugno 1989. Ha ritenuto opportuno precisare inoltre che nessun mutuo è stato acceso per la città di Napoli, mentre il Comune di Genova richiese ed ottenne in data 22 giugno 1989 dalla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di 100 miliardi di lire, sulla base del decreto emanato dall'ex Ministro Tognoli. Il finanziamento per la realizzazione della metropolitana di Napoli venne invece disposto con decreto del Ministro del Mezzogiorno il 23 febbraio 1990. Le Amministrazioni comunali di Genova e Napoli affidarono, fin dagli inizi del 1989, a trattativa privata, i lavori di realizzazione delle rispettive metropolitane alla Ansaldo Trasporti S.p.A.. Ha pertanto fatto presente che ciò che è accaduto in questo periodo non può riguardarlo, dal momento che egli venne nominato Ministro il 23 luglio 1989. Ha poi precisato di aver firmato un unico provvedimento concernente i mondiali di calcio, esattamente il decreto del 22 marzo 1990, che si rese necessario per corrispondere ad un rilievo formale elevato dalla Corte dei conti al decreto emesso dal suo predecessore Ministro Tognoli. Con tale decreto egli, su proposta degli uffici, non di-

spose altre possibilità di mutuo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 205 del 1989, ma prese atto della decadenza della città di Napoli dai benefici dei mondiali di calcio e dal mutuo di lire 254 miliardi, perchè tale Comune non aveva inoltrato nè la domanda nè il progetto entro il termine del 20 giugno 1989. In seguito a tale fatto il Sindaco e le forze politiche di Napoli elevarono la loro protesta fino ad ottenere un incontro con il Governo per il 10 aprile 1990, nel quale chiesero specifici provvedimenti per i disoccupati, gli sfratti, l'assegnazione di alloggi popolari e la riammissione dei lavori per la costruzione della metropolitana ai finanziamenti per i mondiali di calcio. A tale riunione, tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, parteciparono il Sindaco di Napoli, i rappresentanti delle forze politiche e sei Ministri. Permanendo ferma la decisione di non riammettere i lavori per la costruzione della metropolitana ai benefici dei mondiali di calcio, il Comune di Napoli venne invitato a ricorrere ad un mutuo ordinario di lire 195 miliardi, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, previa presentazione di un nuovo progetto per una diversa tratta di metropolitana. Tali decisioni vennero formalizzate nella riunione del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 1990 anche ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico nella città di Napoli. I giornali dell'epoca hanno affermato che così operando egli aveva privato Napoli di un finanziamento pari a 220 miliardi di lire. Dopo la necessaria istruttoria egli adottò il decreto attuativo delle decisioni del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 205 del 1989, prescindendo completamente dai mondiali di calcio, che si erano tenuti ben cinque mesi prima. Il Comune di Napoli non ha mai rispettato tale decreto in quanto, non avendo ottenuto i benefici dei mondiali di calcio, avrebbe dovuto impegnare il proprio bilancio, oltre ad osservare le procedure ordinarie della Cassa Depositi e Prestiti e la normativa europea per gli ap-

palti. Dall'istruttoria è emerso che per i mondiali di calcio, in base al decreto Tognoli, è stato concesso ed erogato al Comune di Genova solo un mutuo di 100 miliardi di lire e che nessun mutuo è stato acceso per Napoli. Da ciò si evince che egli non ha disposto alcuna nuova disponibilità bensì una riduzione di 254 miliardi di lire rispetto ai mutui del decreto emesso dall'*ex* Ministro Tognoli, e quindi un ridimensionamento di pari importo dei finanziamenti per le opere affidate all'Ansaldo S.p.A. Ha concluso osservando che i provvedimenti da lui emessi sono conformi ai suoi doveri di ufficio e sono stati finalizzati a realizzare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante. Egli ha infatti preservato la destinazione dei fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 121 del 1989, ha inoltre istituito il Fondo Speciale di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge ed ha, infine, consentito lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio, le cui opere erano state dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di massima urgenza.

L'*ex* Ministro Conte ha segnalato l'opportunità che la Giunta prenda visione del verbale della riunione del Consorzio dell'Ansaldo S.p.A., tenutasi a Milano, che egli ha chiesto inutilmente all'autorità giudiziaria di acquisire, affinché sia determinato il luogo, il tempo e la fattispecie del reato a lui imputato: da tale riunione risulta infatti l'esistenza di un patto stipulato tra i partiti per dividere fra loro le «tangenti» derivanti dai lavori assegnati per i mondiali di calcio. Ha considerato inoltre opportuno che la Giunta acquisisca le tre relazioni da lui presentate al Parlamento nelle quali ha denunciato in via preventiva i problemi attinenti ai suddetti appalti. Ha richiesto infine l'acquisizione di ulteriore documentazione, puntualmente elencata nella memoria consegnata alla Giunta. A conclusione del suo intervento ha tenuto a precisare di non aver mai conosciuto nessun imprenditore coinvolto nelle vicende, tranne il signor Galdi, il quale però ha

escluso espressamente di avergli mai parlato dei fatti per i quali si procede e dei decreti per i mondiali di calcio.

Come già accennato, nel corso della sua audizione il dottor Conte si è richiamato sostanzialmente alle osservazioni scritte, depositate in precedenza presso la Giunta a norma del Regolamento. In esse, egli ha preliminarmente sollevato alcune questioni concernenti presunti vizi di legittimità attinenti alla composizione ed ai poteri del Collegio.

Il dottor Conte assume altresì violato l'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 perchè la richiesta di autorizzazione a procedere è stata avanzata dal Collegio solo il 26 dicembre 1996, dopo circa tre anni e tre mesi dalla ricezione della denuncia, avvenuta il 30 settembre 1993, mentre ai sensi dell'articolo 8 citato la richiesta avrebbe dovuto essere inoltrata entro 90 giorni, termine da ritenersi perentorio.

In ordine a tale ultimo rilievo, si osserva che il Senato, nel respingere identiche eccezioni sollevate in precedenza da alcuni *ex* ministri, ha ritenuto che deve escludersi la perentorietà del suddetto termine di 90 giorni, dovendo invece attribuirsi ad esso natura ordinatoria (v. la deliberazione del Senato del 7 maggio 1997, concernente il *Doc. IV-bis* n. 8-A, recante la deliberazione sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti degli onorevoli Cirino Pomicino, De Michelis e Citaristi. Tale interpretazione è stata confermata dal Senato nella seduta del 2 luglio 1997 allorchè è stata approvata la relazione della Giunta sul *Doc. IV-bis* n. 13, recante richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'*ex* ministro De Lorenzo e di altri indagati).

Esposte tali eccezioni pregiudiziali, l'*ex* Ministro si sofferma, nella memoria, sui fatti contestati nei termini sostanzialmente rispondenti all'intervento svolto davanti alla Giunta. Dopo aver addotto che i provvedimenti da lui emessi non solo sono conformi ai doveri d'ufficio ma sono dei veri e propri atti dovuti, e come tali emessi e finalizzati a

realizzare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, chiede che la Giunta riconosca l'esistenza delle circostanze previste dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

In via subordinata, chiede la restituzione degli atti al Collegio perchè proceda alle attività istruttorie di acquisizione dei seguenti documenti:

a) il verbale della riunione che si sarebbe tenuta a Milano prima del 22 marzo 1990 tra le diverse imprese che partecipavano all'assegnazione dei lavori per concordare l'erogazione di «contributi» ai partiti. Tale riunione si sarebbe svolta quando i provvedimenti emessi dal Ministro Conte avevano sprigionato tutti i loro effetti negativi e quindi si potrebbe giustificare solo come un tentativo non riuscito di bloccarli.

L'esistenza di un verbale di tale riunione, tenuta a Milano, è affermata da Romanengo nelle dichiarazioni rese il 1° luglio 1993 al P.M. di Genova ma la difesa del Ministro Conte ha sinora chiesto inutilmente al Collegio l'acquisizione di tale documento.

b) Il verbale dell'incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1990 e il verbale della seduta del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1990. Si tratta, anche in questo caso, di atti determinanti per riconoscere o negare l'esimente di cui all'art. 96 della Costituzione.

L'*ex* Ministro Conte, nel corso della sua audizione l'11 dicembre 1997, ha lasciato agli atti della Giunta ulteriori documenti, tra cui articoli di stampa, menzionati nel corso dell'audizione stessa.

La Giunta ha svolto la discussione generale nella seduta del 16 dicembre 1997. Dal dibattito è emersa l'esigenza di acquisire dall'Autorità giudiziaria ulteriori elementi istruttori, indicati dall'*ex* Ministro Conte come dimostrativi della sua assoluta estraneità ai fatti.

La Giunta, pur non potendo entrare nel merito delle accuse, ha tuttavia il potere,

anzi il dovere, di chiedere al Collegio per i reati ministeriali competente di completare gli atti istruttori al fine di rendere possibile, da parte della stessa, l'individuazione di una delle due circostanze, cosiddette «esimenti», previste dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria procedente, a tal fine, è consentito alla luce della giurisprudenza costituzionale che, con la nota sentenza n. 403 del 1994 - che ha risolto un conflitto di attribuzioni insorto tra il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli e la Camera dei deputati - ha stabilito che il Collegio per i reati ministeriali non necessita dell'autorizzazione a procedere della Camera competente per svolgere le indagini ad esso rimesse dalla legge, aggiungendo però che le Camere debbono ricevere tutti gli elementi istruttori occorrenti al fine di valutare il merito dei fatti, per l'individuazione dell'esistenza di una delle due condizioni di procedibilità previste dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Qualora le indagini del Collegio risultino carenti a tal fine, perchè sono assenti elementi che, ad avviso della Camera competente, sono indispensabili al fine di accertare la sussistenza delle «esimenti», secondo la giurisprudenza costituzionale la Camera stessa ha il potere di chiedere al Collegio di proseguire gli accertamenti istruttori nella direzione indicata, restituendo a tal fine gli atti processuali.

Come sottolineato nel corso degli interventi nella discussione generale, la Giunta ha ritenuto necessario accertare se le ulteriori indagini richieste dall'ex Ministro Conte possano porre in luce circostanze che abbiano un riflesso sull'individuazione delle «esimenti» citate.

La Giunta ha deliberato pertanto di proporre al Senato la restituzione degli atti al Collegio perchè proceda agli accertamenti istruttori indicati dall'ex Ministro Conte e precisamente: a) ad acquisire il verbale della riunione che si sarebbe tenuta, tra le imprese consorziate, a Milano, nella sede dell'An-

saldo S.p.A., in data controversa, nel corso della quale si sarebbe raggiunta l'intesa per l'erogazione di contributi ai partiti politici; b) ad acquisire i verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri del 10 aprile 1990 e del 20 aprile 1990.

VALENTINO, *relatore*»

* * *

La Giunta, nelle sedute del 13, 15 e 20 luglio 1999, ha esaminato i nuovi documenti processuali trasmessi dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, riscontrando l'assenza del verbale della riunione tenutasi tra le imprese consorziate, per concordare l'erogazione di contributi ai partiti; documento espressamente richiesto al suddetto Collegio con la deliberazione del Senato del 16 luglio 1998. Il Collegio ha motivato l'omessa trasmissione di tale verbale in quanto presso la nuova sede della società consortile I.R.G.2, che nel frattempo ha subito alcune trasformazioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dallo stesso Collegio non hanno rinvenuto alcun documento.

La Giunta ha ascoltato il dottor Carmelo Conte, il quale si è richiamato integralmente all'intervento precedentemente svolto dinanzi alla Giunta il giorno 11 dicembre 1997, precisando che l'Autorità giudiziaria ha fatto presente come le riunioni dell'Assemblea dei consociati si sono tenute anteriormente alla data della sua nomina a Ministro e successivamente all'emissione del provvedimento del 22 marzo 1990. Per quanto attiene alla documentazione richiesta, egli precisa di aver preso contatto con il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e di averlo già informato che tutti gli atti sarebbero in possesso del Tribunale di Milano, presso il quale si svolge il processo relativo all'accertamento delle responsabilità penali per la gestione dei lavori per la metropolitana di tale città.

* * *

La Giunta ha svolto un ampio dibattito nel corso del quale ha espresso parere favorevole ad insistere per l'acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria di copia del verbale della riunione delle società componenti la società consortile I.R.G., tenutasi a Milano presso la sede dell'Ansaldo S.p.A., facendo presente che, in base alle dichiarazioni rese dal dottor Conte nel corso della sua audizione presso la Giunta, tale documento sarebbe agli atti del processo pendente presso il Tribunale di Milano, relativo allo svolgimento di alcuni lavori di ampliamento della metropolitana milanese. Tale documento infatti risulta indispensabile al fine di pervenire ad una decisione in merito al caso in esame. In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994, ciascuna Camera può, in virtù del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, chiedere al Collegio per i reali ministeriali integrazioni istruttorie qualora non risultino sufficienti gli elementi già forniti dal medesimo Collegio, al fine di valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni di procedibilità di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Per i motivi su illustrati la Giunta ha deliberato di proporre al Senato la restituzione degli atti al Collegio perché proceda ad acquisire il verbale della riunione che si sarebbe tenuta tra le imprese consorziate, a Milano, in data controversa, nel corso della quale si sarebbe raggiunta l'intesa per l'erogazione di contributi ai partiti politici, sottolineando che tale documento risulterebbe agli atti del Tribunale di Milano nel processo relativo ai lavori di ampliamento della metropolitana milanese.

VALENTINO, *relatore*»

* * *

Il 29 luglio 1999 il Senato, accogliendo la proposta della Giunta, ha deliberato di restituire gli atti al Collegio per la prosecuzione

delle indagini. Il Collegio ha ritrasmesso gli atti al Senato il 20 aprile 2000.

Riesaminati gli atti con gli esiti degli accertamenti processuali sollecitati dal Senato, la Giunta ha riscontrato che l'autorità giudiziaria non ha rinvenuto i documenti richiesti, come risulta dalle dichiarazioni prodotte in esito all'ulteriore istruttoria svolta dal Collegio.

La Giunta ha quindi nuovamente ascoltato il dottor Conte, il quale - presa visione dell'ultima documentazione prodotta dal Collegio - ha ribadito le circostanze e le ragioni da lui già esposte nei precedenti interventi svolti presso la Giunta, nonché nella memoria a suo tempo presentata. Ha ribadito cioè che l'erogazione dei finanziamenti in questione è stata disposta nel decreto sottoscritto dal suo predecessore al Ministero per le aree urbane, Carlo Tognoli. Tale decreto non fu registrato dalla Corte dei Conti, pertanto egli dovette reiterarlo in data 22 marzo 1990, tenendo conto delle osservazioni dell'organo di controllo. Il dottor Conte ha sottolineato che sulla base di tale ultimo decreto del 22 marzo 1990 il Comune di Napoli rimase escluso dal finanziamento previsto nel decreto del giugno 1989, sottoscritto dall'allora ministro Tognoli, essendo decaduto dal beneficio per non aver correttamente presentato il progetto per la realizzazione della linea tramviaria rapida. Il dottor Conte ha fatto presente che il Comune di Genova ottenne successivamente ulteriori finanziamenti sulla base dei fondi non utilizzati.

Quanto al suo coinvolgimento nella vicenda, ha insistito sul fatto che il collegamento alla sua persona è dovuto ad una presunta riunione in cui si sarebbe decisa la corresponsione di fondi ai partiti in cambio di ulteriori finanziamenti per le opere. Secondo il dottor Conte, la data della riunione incriminata si collocherebbe in un momento successivo alla data del decreto del 22 marzo 1990, da lui sottoscritto, decreto che fu peraltro emanato doverosamente, in ossequio al dettato della legge.

La Giunta ha dedicato diverse sedute e approfondita riflessione all'esame della domanda di autorizzazione a procedere, pervenendo infine alla conclusione che debba essere proposto il diniego dell'autorizzazione stessa sia nei confronti dell'ex ministro Conte, sia nei confronti dei concorrenti nel reato.

Come rilevato dal dottor Conte nell'esposizione delle sue tesi difensive, e riconosciuto dagli interventi svolti da alcuni componenti della Giunta nel corso della discussione, questi, in qualità di Ministro, non ha adottato alcun provvedimento dal quale sia derivato un mutuo o altro vantaggio per Genova e Napoli in relazione ai mondiali di calcio.

Il Comune di Genova richiese ed ottenne, in data 22 giugno 1989, un mutuo di 100 miliardi alla Cassa depositi e prestiti, sulla base del decreto-Tognoli.

Il finanziamento per la realizzazione della L.T.R. di Napoli venne disposto, invece, con decreto del Ministro del Mezzogiorno in data 23 febbraio 1990.

Le amministrazioni comunali di Genova e di Napoli affidarono fin dagli inizi del 1989, a trattativa privata, in base all'articolo 1 della legge n. 205 del 1989, i lavori di realizzazione delle rispettive metropolitane all'Ansaldo Trasporti S.p.A.

Tutto quanto è accaduto prima o in riferimento ai citati atti non può pertanto evidentemente riguardare il ministro Conte, il quale venne nominato ministro solo il 23 luglio 1989.

Il primo ed unico provvedimento, concernente i mondiali di calcio, firmato dal ministro Conte, è il decreto del 22 febbraio 1990, ma non prevede nuovi mutui o finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 205 del 1989.

Si rese necessario per corrispondere ad un rilievo formale (il riferimento ad un decreto legge scaduto) elevato dalla Corte dei Conti ai decreti emessi dal ministro Tognoli, predecessore dell'onorevole Conte.

Con tale decreto il ministro Conte non dispose altre possibilità di mutuo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 205 del 1989, ma prese atto della decadenza di Napoli dai benefici dei mondiali di calcio e dal mutuo di lire 254 miliardi perché non aveva inoltrato né la domanda né il progetto entro il termine del 30 giugno 1989.

L'esclusione dei finanziamenti provocò vivaci reazioni da parte dei Comuni di Genova e Napoli, che si attivarono per diverse vie al fine di recuperare i fondi negati.

Il Sindaco di Genova, dopo numerose inutili richieste e una nutrita corrispondenza con la Cassa depositi e prestiti, ottenne un mutuo per la realizzazione della tratta metropolitana Principe - Caricamento, grazie alla legge per le Colombiane del 1992, che prescinde da ogni competenza del Ministero delle aree urbane.

Il Sindaco e le forze politiche di Napoli, invece, elevarono la loro protesta fino ad ottenere un incontro con il Governo per il 10 aprile 1990, nel quale chiesero specifici provvedimenti per i disoccupati, gli sfratti, l'assegnazione di alloggi popolari e la riammissione della L.T.R. ai finanziamenti per i mondiali di calcio.

Alla riunione, tenutasi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, parteciparono il Sindaco di Napoli, i rappresentanti delle forze politiche e alcuni Ministri.

Permanendo ferma la decisione di non riammettere la L.T.R. ai benefici dei mondiali di calcio, il Comune di Napoli venne invitato a ricorrere ad un mutuo ordinario di 195 miliardi da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti previa la presentazione di un nuovo progetto e per una diversa tratta di metropolitana. Le decisioni adottate per la L.T.R. e per gli altri problemi vennero formalizzate nel Consiglio dei Ministri del 20 aprile 1990, che le ritenne utili e necessarie anche ai fini dell'ordine pubblico nella città di Napoli.

Sicché il 24 ottobre 1990, dopo la necessaria istruttoria, il ministro Conte adottò il de-

creto attuativo delle decisioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 205 del 1989, prescindendo completamente dai mondiali di calcio, che, tra l'altro si erano tenuti ben cinque mesi prima.

Il Comune di Napoli non ha mai accettato tale decreto in quanto, non avendo ottenuto i benefici dei mondiali di calcio, avrebbe dovuto impegnare il proprio bilancio, oltre ad osservare le procedure ordinarie della Cassa depositi e prestiti e la normativa europea per gli appalti.

Per Napoli e Genova il ministro Conte non ha disposto alcuna nuova erogazione ma una riduzione di 254 miliardi, rispetto ai mutui previsti dal decreto-Tognoli, e quindi un ridimensionamento di pari importo dei finanziamenti per le opere affidate all'Ansaldo S.p.A., quale concessionaria per entrambi i citati comuni.

I provvedimenti emessi dal ministro Conte, pertanto, sono conformi non solo ai doveri dell'ufficio, come riconosce lo stesso Collegio per i reati ministeriali, ma sono dei veri e propri atti dovuti, e come tali emessi e finalizzati a realizzare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante; vale a dire consentire lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio, le cui opere erano state dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

La valutazione di tali circostanze di merito è stata svolta dalla Giunta nei limiti tesi a stabilire se sussistano o meno le condizioni di procedibilità individuate dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 (aver agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante

ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo). La ricostruzione dei fatti, come sopra illustrata, ha indotto a ritenere applicabili alla posizione del ministro Conte le suddette condizioni di procedibilità.

Con successive deliberazioni, la Giunta ha riconosciuto applicabili le condizioni stesse a tutti i concorrenti nel reato, essendo emerso dagli atti che mai il Ministro ha avuto contatti diretti o indiretti con tali soggetti, che rivestono tutti il ruolo di dirigenti o di titolari di imprese coinvolte nella vicenda. Quanto a Raffaele Galdi, poi deceduto, questi - come affermato nella stessa relazione del Collegio per i reati ministeriali - nel corso degli interrogatori resi all'autorità giudiziaria ha negato che il ministro Conte fosse a conoscenza delle dazioni di danaro.

In particolare, per quanto concerne la posizione degli imprenditori di cui sopra, ha prevalso in Giunta la considerazione di principio secondo la quale, una volta risultata formalmente la inipotizzabilità del reato di corruzione d'ufficio nei confronti dell'ex ministro Conte, per avere questi agito per un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, sia venuto meno per ciò stesso, come conseguenza necessaria ed oggettiva, il presupposto della richiesta di autorizzazione a procedere per lo stesso reato nei confronti degli altri soggetti coindagati.

Per i motivi su illustrati la Giunta ha deliberato - a maggioranza - di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Conte e degli altri coindagati.

MUNGARI, *relatore*

